

Comuni di: Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo

SEDE: Servizi Sociali Associati - Piazza del Popolo, 31 – 48018 Faenza (Ra)  
Sede Operativa: Via degli Insorti, 2 – 48018 Faenza (Ra)



## **CAPITOLATO SPECIALE DI GARA**

**APPALTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA  
DEI BAMBINI ED ALUNNI DISABILI E SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO  
SCUOLABUS ALUNNI DISABILI E BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA**

**PERIODO:  
1 SETTEMBRE 2015- 16 SETTEMBRE 2016**

## **ART. 1 - ENTE COMMITTENTE**

Servizi Sociali Associati

per conto dei Comuni aderenti all'Unione della Romagna Faentina (Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo).

Le prestazioni dovranno essere effettuate con l'osservanza delle prescrizioni del presente capitolato, dell'offerta presentata in sede di gara ed allegata al contratto, delle norme del codice civile, delle norme vigenti in materia di servizi educativi e socio-sanitari, delle disposizioni in materia di lavoro e in materia di igiene e sicurezza, del CCNL di settore e in generale di tutte le leggi che disciplinano la materia.

## **ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente Capitolato riguarda l'affidamento della gestione in regime di appalto di servizi di sostegno educativo-assistenziale rivolti a bambini ed alunni disabili, nell'ambito delle competenze ed in conformità a quanto disposto, in particolare, dalla legge n.104/92 e dalla parte II titolo VII capo IV T.U. approvato con D.Lgs. 16/4/1994 n.297, finalizzato a favorire l'inserimento e l'integrazione dei portatori di disabilità nelle scuole, nei servizi per l'infanzia e nei servizi educativi al fine di offrire loro la possibilità di sviluppare le proprie potenzialità e la rimozione di qualsiasi ostacolo si frapponga a tale sviluppo, secondo gli indirizzi socio-pedagogici individuati nell' "Accordo di Programma provinciale per l'integrazione scolastica dei bambini e alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado - 2011/2015 della Provincia di Ravenna.

Oggetto dell'affidamento è l'organizzazione complessiva del servizio e delle prestazioni, con esclusione delle mere prestazioni di manodopera in conformità all'art. 5, comma 3 del DM 30/3/2001.

L'appaltatore dovrà gestire per conto dei Servizi Sociali Associati gli interi servizi a contenuto socio-assistenziale, garantendone l'insieme, con il proposito di:

- promuovere lo sviluppo psico-fisico del disabile attraverso interventi assistenziali/educativi che agiscano sull'autonomia personale e sulle capacità di relazione e socializzazione anche fuori dal contesto scolastico;
- favorire l'inserimento e la partecipazione scolastica dei disabili, sostenendone l'integrazione e assicurando loro la necessaria assistenza tramite stimoli di natura educativa.

L'appalto, con le specifiche di cui al successivo art. 4 e agli allegati relativi "A" e "B", riguarda i servizi di seguito descritti.

**A** – Servizi di sostegno alla integrazione scolastica, comprensivo dell'accompagnamento scuolabus ove richiesto ed in particolare:

### **A1) - Servizio integrazione scolastica bambini ed alunni disabili dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo**

Il servizio è rivolto agli alunni in situazione di handicap accertata dalla competente azienda sanitaria, che frequenteranno il nido d'infanzia, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, le scuole secondarie di primo e secondo grado, sia pubbliche che paritarie dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo, nonché, nel periodo estivo, i Centri Ricreativi Estivi, nei diversi punti di attivazione e secondo le giornate, gli orari, le esigenze e le attività definite per gli alunni assistiti, in relazione alla programmazione concordata e tenendo conto delle risorse complessive del territorio

### **A2) - Servizio di accompagnamento scuolabus rivolto ad alunni disabili e servizio di accompagnamento scuolabus rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia del Comune di Faenza**

Il servizio di accompagnamento, vigilanza e assistenza sugli scuolabus, risponde a bisogni di carattere temporaneo o prolungato e sarà effettuato per il percorso dall'abitazione alla scuola e viceversa, con orari prestabiliti e secondo un percorso predeterminato.

Si pone quale obiettivo primario in applicazione della Legge 104/92, il perseguimento di processi per favorire l'integrazione dei ragazzi diversamente abili nel contesto scolastico al fine di offrire loro la possibilità di sviluppare le proprie potenzialità e la rimozione di qualsiasi ostacolo si frapponga a tale sviluppo.

Il servizio è rivolto altresì all'accompagnamento, vigilanza e assistenza sugli scuolabus dei bambini della scuola dell'infanzia.

### **ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO**

Appalto annuale dei servizi con decorrenza **dall'anno scolastico 2015/2016, dal 1 settembre 2015 al 16 settembre 2016 e comunque fino all'inizio dell'Anno Scolastico successivo.**

I periodi di effettuazione del servizio, in quanto correlati al calendario scolastico stabilito dal Sovrintendente Scolastico Regionale, potranno variare in rapporto agli obblighi di assistenza posti a carico dei Servizi Sociali Associati.

L'esecuzione dei servizi potrà partire anche in mora della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 11, comma 12, del D. Lgs. 163/2006.

I Servizi Sociali Associati si riservano, previa istruttoria di natura tecnico-economica, la possibilità di rinnovare il contratto per un altro anno agli stessi patti e condizioni.

### **ART. 4 - CARATTERISTICHE DEI SERVIZI**

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici. Come tali, per nessuna ragione, potranno essere sospesi od abbandonati, salvo scioperi od altri casi di forza maggiore previsti dalla legge.

Il servizio di integrazione scolastica, durante l'orario scolastico, viene svolto all'interno delle singole sedi scolastiche dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo, sotto la responsabilità/vigilanza funzionale ed organizzativa del Dirigente Scolastico di riferimento, e per gli asili nido comunali, del Responsabile dei Servizi educativi e scolastici del singolo Comune.

L'appaltatore è tenuto ad adeguarsi alle modifiche organizzative richieste dalle variazioni del numero degli iscritti o da esigenze sopravvenute nei limiti del mantenimento del livello del servizio, previa comunicazione preventiva del committente.

I servizi dovranno essere svolti secondo le modalità e a quanto indicato nell'offerta presentata in sede di gara ed allegata al presente contratto quale parte integrante e sostanziale che costituisce specifica obbligazione.

<b>A1) Servizio integrazione scolastica bambini ed alunni disabili dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo.</b>
--

#### *FINALITA' ED OBIETTIVI*

Il servizio di integrazione scolastica bambini ed alunni disabili è rivolto a bambini e ad alunni con disabilità individuati ai sensi dell'art. 3 ("Soggetti aventi diritto") della L. 104 del 5/2/1992 "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*", frequentanti il nido d'infanzia, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, le scuole secondarie di primo e secondo grado, sia pubbliche che paritarie del territorio dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo.

I suddetti Comuni, per quanto di competenza, intendono contribuire alla piena integrazione educativa, scolastica, formativa e sociale dei bambini e degli alunni disabili, in applicazione del quadro di riferimento enunciato nell' "Accordo di Programma provinciale per l'integrazione scolastica dei bambini e alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado - 2011/2015" della Provincia di Ravenna.

L'appaltatore si impegna pertanto a realizzare quanto previsto nel Piano Educativo Individuale, contribuendo così alla promozione dell'inclusione scolastica ed extra scolastica di quei bambini/alunni con disabilità per i quali si valuti la necessità di percorsi particolari tenendo conto dei bisogni e dei progetti personalizzati da predisporre secondo le valutazioni formulate congiuntamente dall'istituzione scolastica e dal committente.

Negli interventi di integrazione rivolti ai bambini ed agli alunni disabili sono ricompresi anche interventi di sostegno ed integrazione in ambito extrascolastico (es. per particolari progetti, per la frequenza di servizi extrascolastici) e nell'ambito di iniziative estive nei Centri Ricreativi Estivi ed eventuali, relativi accompagnamenti, come indicato nell'offerta presentata in sede di gara.

### **ASPETTI ORGANIZZATIVI**

Il servizio viene erogato nei diversi punti di attivazione e secondo le giornate, gli orari, le esigenze e le attività definite nel Piano Educativo Individuale degli alunni assistiti.

Il servizio di sostegno risponde a bisogni di carattere temporaneo o continuativo.

Tali azioni si realizzano con il concorso di diversi soggetti istituzionali:

- l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna - Ufficio XV - Ambito Territoriale per la Provincia di Ravenna;
- Le Istituzioni Scolastiche Autonome;
- L'Azienda USL della Romagna – Servizio di neuropsichiatria infantile;
- i Servizi Sociali Associati;

che favoriscono la promozione verso le famiglie ed il loro coinvolgimento all'interno della rete istituzionale pubblica dei sostegni e definiscono, in occasione di appositi "Tavoli di Lavoro Tecnici Distrettuali" interistituzionali, i bisogni di integrazione degli alunni disabili e le risorse da investire anche con riferimento alle professionalità degli operatori da impiegare e al monte ore complessivamente assegnato ad ogni plesso scolastico.

L'appaltatore si impegna a realizzare il servizio con personale in possesso di adeguate qualifiche e requisiti professionali.

I dati e il numero degli alunni sono indicativamente quantificate come da allegato "A"

Le prestazioni possono essere svolte anche in orario extrascolastico, presso il domicilio dell'alunno in accordo con la famiglia o altra sede individuata e in caso di assenze prolungate, su un progetto condiviso fra Scuola, Servizi Sociali Associati, Famiglia, al fine di assicurare la continuità con il progetto didattico educativo e l'integrazione con il gruppo/classe.

L'appaltatore, prima dell'avvio dell'attività di integrazione scolastica di cui al presente appalto, all'inizio dell'anno scolastico, dovrà rapportarsi con il Dirigente Scolastico dell'Istituto di riferimento, per coordinare la propria attività.

L'appaltatore deve garantire specifiche professionalità congiuntamente all'interno della scuola col personale docente di classe e di sostegno, curando gli ambiti del proprio intervento, del P.E.I. delineati anche in funzione della programmazione didattica

L'attività dell'appaltatore in caso di assenze non programmate dalla scuola o asili, per il primo giorno è disciplinata dall'offerta allegata.

In caso di assenza programmata dalle attività scolastiche dell'alunno (es: ricoveri ospedalieri, terapie, ecc.) il servizio presso la scuola sarà sospeso già dal primo giorno di assenza. Il personale dell'appaltatore deve verificare le assenze/rientri con il personale scolastico.

**A2) Servizio di accompagnamento scuolabus rivolto ad alunni disabili e servizio di accompagnamento scuolabus rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia del Comune di Faenza**

*FINALITA' ED OBIETTIVI*

Il servizio consiste nel ritiro degli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico da fermate prestabilite (andata) e dalle rispettive scuole (ritorno), nel loro accompagnamento sullo scuolabus, nella sorveglianza degli stessi durante il percorso e nella loro consegna ai genitori o ad altri adulti autorizzati.

Il trasporto viene effettuato da Mete s.p.a. tramite AmbRa - agenzia per la mobilità della provincia di Ravenna, nell'ambito del contratto di servizio del trasporto pubblico locale del bacino di Ravenna che si occupa dell'erogazione dei servizi di trasporto.

Il servizio deve essere svolto da operatori in possesso dei requisiti di cui all'art. 5

*ASPETTI ORGANIZZATIVI*

L'aggiudicatario fornisce nel territorio del Comune di Faenza la prestazione relativa alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus adibiti al trasporto degli alunni disabili frequentanti scuole primarie e scuole secondarie di 1° e 2° grado del Comune di Faenza, nonché la prestazione di vigilanza ed assistenza al trasporto di bambini disabili e non, frequentanti le scuole dell'infanzia del Comune di Faenza.

Le prestazioni sono indicativamente quantificate come da allegato "B"

Il servizio di vigilanza e assistenza sugli scuolabus risponde a bisogni di carattere temporaneo o prolungato.

Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus si svolge nel periodo di apertura delle scuole, così come fissato nel calendario scolastico approvato ogni anno dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con delibera che fissa l'inizio e il termine delle lezioni, nonché le vacanze natalizie, pasquali ed altre festività. I periodi di apertura delle scuole possono in ogni caso essere soggetti a variazioni apportate dal locale Consiglio d'Istituto.

L'aggiudicatario eroga prestazioni di carattere socio-assistenziale avendo come principale riferimento la cura della persona ed il supporto sociale dell'assistito.

In base ad apposito "Piano operativo di servizio" sono previste n. 3 linee di trasporto ciascuna costituita da n. 1 autobus di cui n. 2 linee dedicate esclusivamente ai disabili frequentanti scuole primarie, secondarie di 1° e 2° grado e n. 1 linea per i bambini disabili e non, frequentanti le scuole dell'infanzia del Comune di Faenza di collegamento dalla fermata di via Riccione a Faenza, presso la scuola dell'infanzia "Charlot", alla Scuola dell'infanzia "G. Rodari", in via Corleto n. 51, località Cosina.

La vigilanza/assistenza deve essere garantita su ogni autobus.

In relazione alle esigenze di organizzazione e programmazione dell'attività scolastica e in qualsiasi periodo di validità del presente contratto, è prevista la facoltà di variare in aumento o in diminuzione il numero delle linee. Di conseguenza dovrà variare il numero degli operatori.

Le eventuali variazioni non determineranno la possibilità di richiedere variazioni di prezzo.

L'aggiudicatario deve erogare il servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus comunali del Comune di Faenza, per tutti i giorni della settimana con esclusione della domenica e dei festivi, secondo il calendario scolastico e secondo i tragitti che verranno forniti dal Servizio Infanzia del Comune di Faenza.

La vigilanza e l'assistenza dei minori deve essere esercitata come segue:

Salita: prelievo del minore dall'abitazione e dalla sede scolastica o dal punto di raccolta così come preventivamente indicate dal Servizio Istruzione del Comune di Faenza, vigilanza ed assistenza nelle fasi di ingresso sul mezzo ed eventuali accordi con i genitori/accompagnatori.

Viaggio: controllo e assistenza sul regolare posizionamento sui sedili, sull'uso eventuale delle cinture, sui movimenti all'interno del veicolo, assistenza in caso di bisogno e di necessità.

Discesa: controllo nelle fasi di discesa dal mezzo e assicurazione che l'alunno e minore all'andata entri regolarmente a scuola e al ritorno venga prelevato dal genitore o da un adulto autorizzato. In nessun caso l'alunno o il bambino può essere lasciato dall'addetto alla vigilanza senza che sia prelevato da un adulto autorizzato.

Per gli studenti con handicap fisici e/o psichici compete all'addetto alla vigilanza compiere tutte le operazioni connesse all'ingresso, alla permanenza e alla discesa in massima sicurezza. Per particolari necessità può essere richiesto all'addetto alla vigilanza l'accompagnamento e/o il prelievo del minore all'interno dei locali scolastici.

## **ART. 5 - OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE**

Per i servizi di cui al presente Capitolato, l'appaltatore utilizzerà esclusivamente proprio personale qualificato, idoneo a svolgere i compiti assegnati.

Inoltre, l'appaltatore garantisce un responsabile/coordinatore con esperienza nei servizi socio-educativi.

L'appaltatore trasmette ogni anno l'elenco nominativo del personale impiegato, come da offerta presentata in sede di gara e garantisce che lo stesso sia in possesso della qualifica idonea a svolgere i compiti assegnati. Ogni eventuale variazione di tale elenco deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile dell'Area disabili dei Servizi Sociali Associati.

L'appaltatore ha l'obbligo di partecipare ai gruppi operativi, agli incontri di programmazione ed altri incontri eventualmente necessari allo svolgimento dell'intervento, come programmati e predisposti dai singoli Istituti scolastici.

L'appaltatore ha l'obbligo di fornire disponibilità agli adempimenti, per quanto di competenza, previsti nel "Protocollo per la somministrazione dei farmaci in orario ed ambito scolastico" tra il MIUR Ambito territoriale 15, la Provincia di Ravenna e l'AUSL di Ravenna.

Il personale dell'appaltatore dovrà:

- garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati;
- mantenere nei confronti dell'utenza, e di quella scolastica in particolare, un contegno corretto e riguardoso, evitando in ogni occasione un linguaggio scorretto e riprovevole;
- essere a conoscenza dell'organizzazione degli istituti scolastici ;
- garantire il servizio così come definito per ogni tipologia di prestazione nel presente Capitolato e secondo quanto offerto in sede di gara dall'appaltatore che costituisce specifica obbligazione contrattuale;
- esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'appaltatore, dovrà garantire, al proprio personale la formazione e l'aggiornamento come da allegata offerta.

L'appaltatore è tenuto ad applicare nei confronti del personale occupato nei servizi, le condizioni normative e retributive (trattamento economico, giuridico, previdenziale ed assicurativo) risultanti dal contratto collettivo di lavoro di settore e dagli accordi sindacali integrativi territoriali vigenti alla data del contratto e applicabili alla categoria e nella località di svolgimento del servizio, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni o da nuovo contratto collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

## **ART. 6 - CONTINUITA' EDUCATIVA E SOSTITUZIONI**

Al fine di garantire la qualità del servizio, l'appaltatore si impegna a contenere al massimo il turn-over del personale per tutta la durata del presente contratto, sui rispettivi utenti, nei termini di cui all'offerta. Va comunque garantito l'affiancamento di almeno cinque giorni lavorativi in caso di sostituzione definitiva, ove possibile.

Reiterate e non adeguatamente motivate sostituzioni del personale educativo costituiranno, previa ripetuti richiami, causa di inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione del contratto.

L'appaltatore sarà tenuto a fornire e mantenere aggiornato l'elenco nominativo del personale addetto ai servizi presso le strutture, con i dati anagrafici, la qualifica, il titolo di studio, gli estremi dei documenti di lavoro ed assicurativi, impegnandosi a comunicare tempestivamente ai Servizi Sociali Associati ogni variazione.

In caso di assenze, la sostituzione dovrà avvenire, immediatamente, con altro personale in possesso dei medesimi requisiti, comunicando per iscritto agli Enti il nominativo dell'assente e del sostituto con il relativo curriculum.

L'appaltatore si impegna ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, compatibilmente con l'organizzazione dell'operatore subentrante e con le esigenze tecniche organizzative o di manodopera previste. In ogni caso, nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia una cooperativa sociale, questi sarà tenuto comunque nei confronti del personale già addetto al servizio, qualora vi sia passaggio di gestione, al rispetto delle clausole sociali previste dal CCNL delle cooperative sociali, dando per superato il periodo di prova e con applicazione delle condizioni, sia normative che economiche, di migliore favore se presenti.

## **ART. 7 - SERVIZIO MENSA PER OPERATORI**

L'eventuale fruizione del pasto da parte del personale presso gli Istituti scolastici, è da intendersi a totale carico dell'appaltatore.

## **ART. 8 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITTENTE**

I Servizi sociali associati, relativamente ai servizi di cui al presente appalto, dovranno:

- a) comunicare prima dell'avvio del servizio, all'appaltatore, gli elementi necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi;
- b) corrispondere il corrispettivo previsto secondo le modalità di cui al successivo art. 15.
- c) utilizzare i dati personali dell'impresa aggiudicataria, esclusivamente per l'espletamento del contratto e sottoporli al trattamento previsto dal decreto legislativo 196/2003.

## **ART. 9 - OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

E' fatto obbligo all'appaltatore oltre a quanto indicato nei precedenti articoli, per ciascuno dei servizi, di:

- a) comunicare prima dell'attivazione dei servizi il nominativo del referente con funzioni di coordinamento tecnico-operativo delle attività oggetto del presente appalto, che deve essere reperibile negli orari di funzionamento dei servizi;
- b) applicare ed osservare, per i propri dipendenti, gli obblighi previsti agli artt. 5, 6 e 12;
- c) garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che, a qualsiasi titolo, disciplinano l'attività svolta;
- d) programmare le attività educative e assistenziali, nonché quelle formative, conformemente ai progetti presentati in sede di gara;
- e) dare, in caso di sciopero dei propri operatori, adeguato preavviso ad ogni Dirigente scolastico, al Responsabile di area Disabili dei Servizi Sociali Associati ed al responsabile

del Servizio Istruzione del Comune di Faenza, nonché agli utenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 comma 6 della Legge 12 giugno 1990, n. 146

f) sottostare alle verifiche di cui ai successivi artt. 11 e 26 e ad impegnarsi per la parte di propria competenza, ad individuare soluzioni per superare le criticità che si dovessero evidenziare;

g) osservare le norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;

h) attivare, prima della stipula del contratto, una Sede organizzativa nel territorio dei Servizi Sociali Associati, qualora non ne disponga al momento di presentazione dell'offerta;

i) dare corso, nei modi e nei tempi previsti e con le modalità esplicitate in sede di presentazione di offerta tecnica, alle proposte migliorative presentate e riguardanti soluzioni progettuali; le soluzioni progettuali migliorative presentate dovranno essere realizzate senza oneri aggiuntivi per l'appaltante ed andranno a far parte integrante del contratto.

Sono inoltre a carico dell'appaltatore:

- le spese di copertura assicurativa come da successivo art. 20.

- tutto quanto previsto nel successivo art. 21 sugli adempimenti relativi alla sicurezza;

- ogni altra spesa inerente la gestione del servizio, escluse quelle espressamente a carico dei Servizi Sociali associati.

#### **ART. 10 - STRUTTURE E MODALITA' D'USO**

**Il servizio di integrazione scolastica per bambini e alunni disabili** si realizza nei plessi scolastici dei Comuni di cui all'art. 2.

**Il servizio di vigilanza e assistenza alunni disabili e bambini della scuola dell'infanzia scuolabus** si svolgerà sui mezzi utilizzati per il servizio di trasporto scolastico e nei tragitti previsti.

L'appaltatore dovrà svolgere direttamente tutti i servizi previsti dal presente Capitolato, utilizzando, laddove necessario, le attrezzature in dotazione e/o disponibilità, purché conformi alle prescrizioni antinfortunistiche ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

L'appaltatore è responsabile della custodia delle attrezzature tecniche e dei prodotti eventualmente impiegati. Nel caso di riscontro di eventuali danni a locali/arredi/attrezzature di proprietà comunale o degli istituti scolastici, o sugli automezzi, occorsi durante lo svolgimento dei servizi, la spesa per la riparazione o sostituzione sarà posta a carico dell'appaltatore.

#### **ART. 11 - SUPERVISIONE DEI SERVIZI, VERIFICA E CONTROLLO**

Ogni Comune rappresentato dai Servizi Sociali Associati, tramite i competenti responsabili o loro delegati, ha accesso ai servizi in ogni momento, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente appalto.

Il referente dell'impresa relazionerà al Direttore dell'esecuzione individuato dai Servizi sociali associati per tutto quanto attiene ai servizi.

In specifico, il Direttore dell'esecuzione individuato dai Servizi Sociali Associati potrà disporre, in qualsiasi momento, verifiche di conformità in corso di esecuzione al fine di garantire, per ciascun servizio:

a) nell'accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara;

b) nell'accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto;

- c) nel certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale.
- d) la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;
- e) verifiche in itinere con eventuale coinvolgimento degli utenti e dell'appaltatore, finalizzati a valutare l'andamento della gestione, sia sul piano organizzativo, sia sul piano delle attività educative (art. 313 e 317 D.P.R. 207/2010);
- f) il rispetto dei diritti degli utenti;
- g) il livello di qualità e di gradimento del servizio in riferimento al rapporto utente/servizio.

L'appaltatore rimane comunque unico responsabile del corretto svolgimento nei confronti dei Servizi Sociali Associati, dei Comuni e delle famiglie degli utenti.

Ai controlli in corso di esecuzione deve essere invitato l'appaltatore e un rappresentante dell'appaltante. Tali controlli vengono effettuati dal direttore dell'esecuzione che provvederà a redigere il verbale previsto dall'art. 317 del D.P.R. n. 207/2010.

Le operazioni di verifica sono svolte a spese dell'appaltatore che mette a disposizione i mezzi necessari per eseguirle.

I verbali dovranno essere trasmessi al responsabile del procedimento, nel limite massimo di quindici giorni dalla data dei controlli se persona diversa.

Sui servizi di cui al presente Capitolato dovranno essere effettuati:

- periodici incontri di verifica fra le parti;
- dovrà essere presentato per iscritto, a cura dell'appaltatore, almeno un monitoraggio annuale sull'andamento delle attività, evidenziando le criticità e le proposte migliorative;
- l'appaltatore dovrà fornire, con cadenza mensile, l'elenco delle presenze degli utenti, ove previsto, e le modalità organizzative riferite ai singoli operatori, sulla base di specifici prospetti forniti dai Servizi Sociali associati;
- effettuare, come da offerta presentata, un'indagine di soddisfazione dell'utenza per i servizi rivolti ai disabili.

Le attività di controllo da parte dei Servizi Sociali associati saranno inoltre indirizzate a valutare anche il rispetto dei luoghi ove si svolgono i servizi, l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte, il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi.

All'appaltatore è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi o problemi autonomamente individuati.

## **ART. 12 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

1. Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "*Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", e dai Codici di comportamento adottati dai singoli Comuni e dall'Unione della Romagna Faentina, si estendono, per quanto compatibili, all'appaltatore ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, co. 3, del medesimo Decreto.

2. In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'impresa, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, i Servizi Sociali associati **hanno facoltà di procedere alla risoluzione** del

contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **ART. 13 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

I Servizi Sociali associati, prima dell'esecuzione del contratto, provvederanno alla nomina di un Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) per l'effettuazione delle verifiche, dei controlli e di tutti gli altri compiti previsti dal D.P.R. n. 207/2010 sull'esecuzione del contratto.

Le sanzioni, nonché le altre misure e i provvedimenti inerenti il servizio, sono di norma assunti dal Responsabile del procedimento, su proposta del DEC, se persona diversa.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere trimestralmente al Direttore dell'esecuzione una dettagliata relazione scritta in ordine all'andamento generale delle attività realizzate, con particolare riguardo ad eventuali problemi o difficoltà riscontrati nello svolgimento dello stesso.

Ferme restando le facoltà spettanti per legge o per regolamento ad altri organi e settori, tutti i servizi di cui al presente Capitolato sono sottoposti al controllo del Direttore dell'esecuzione

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'appaltatore.

#### **ART. 14 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dai Servizi Sociali associati per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, i Servizi Sociali associati hanno la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **ART. 15 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI EROGAZIONE**

I Servizi Sociali associati si impegnano a corrispondere all'appaltatore l'importo indicato nell'offerta per il servizio di integrazione scolastica e per il servizio di accompagnamento scuolabus, ripartito in mensilità in relazione alle effettive prestazioni rese relativamente ai singoli servizi. Al momento della emissione delle fatture, la ditta è tenuta a segnalare, nell'ambito delle somme fatturate l'importo riferito all'accompagnamento scuolabus e quello riferito all'integrazione scolastica. Quanto sopra per agevolare l'imputazione ai capitoli del Bilancio comunale.

Il prezzo offerto è riferito al numero di bambini ed alunni disabili indicati nell'allegato "A", le eventuali variazioni in aumento o diminuzione comporteranno concordamento di nuovo prezzo fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo.

I Servizi Sociali associati provvederanno a liquidare mensilmente le somme a suo carico, attraverso emissione di mandato di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo di eventuali penalità a carico dell'appaltatore e quant'altro dalla stessa dovuto.

In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di Imprese, il pagamento sarà effettuato all'Impresa Mandataria.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, co. 629 lett. b), della L. n. 190/2014, l'IVA sarà versata secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.1.2015 e successive ed eventuali modificazioni. L'appaltatore dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma i Servizi Sociali associati non procederanno a saldare il relativo importo all'appaltatore, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'Erario cui sono tenuti direttamente i Servizi Sociali associati e i Comuni aderenti. Di conseguenza le fatture che verranno emesse dovranno

contenere la seguente dicitura: **“Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972”**.

Il pagamento avverrà sulla base di regolari fatture elettroniche secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e sarà disposto previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alla prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L'assenza della fattura elettronica impedirà all'appaltante di effettuare qualsiasi pagamento all'appaltatore.

L'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica relativamente all'appalto in oggetto è il Comune di Faenza - SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI, Piazza del Popolo 31 – C.F. e P.I. 00357850395 - 48018 FAENZA. In ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 55/2013, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente indicare, affinché il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario corretto, il seguente “Codice Ufficio I.P.A.”:

Codice Ufficio I.P.A.	Descrizione	Responsabile
7DBKUR	Settore Servizi Sociali – Ufficio comune	Pierangelo Unibosi

Nel caso in cui la fattura venga inviata ad un Codice Ufficio I.P.A. non corretto, la stessa verrà rifiutata.

Nella fattura, ai sensi del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, dev'essere altresì riportato il codice identificativo di gara (**CIG**), in ipotesi di assenza o indicazione errata del CIG, la fattura stessa sarà rifiutata.

Si precisa che possono essere verificate, per quanto di proprio interesse, le “Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica” pubblicate sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di interscambio disponibile sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Le fatture elettroniche inoltre devono riportare le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'allegato A del D.M. n. 55 del 3.4.2013 nonché, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, i riferimenti contabili dell'Ente; pertanto, nelle fatture da inviare all'appaltante viene richiesto di indicare in fattura i dati relativi all'impegno su cui imputare la spesa. Tali dati verranno messi a disposizione dell'appaltatore al momento dell'ordinazione della spesa e dovranno essere riportati in corrispondenza del **campo 2.2.1.16 TipoDato – la parola IMPEGNO, e nel campo 2.2.1.16.2. Riferimento Testo l'anno/numero impegno.**

Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione di eventuali penalità, il responsabile del procedimento può sospendere il pagamento all'appaltatore, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del servizio, fino all'esatto adempimento.

Quanto disposto nel comma precedente trova applicazione anche nel caso in cui sia contestata un'inadempienza delle condizioni di esecuzione del servizio in un momento antecedente alla verifica di conformità effettuata dal direttore dell'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, i Servizi Sociali Associati provvederanno ad acquisire d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il DURC (documento unico di regolarità contributiva) ovvero a verificare la regolarità contributiva con modalità telematiche presso gli istituti o gli enti previdenziali, secondo le modalità e le prescrizioni di cui all'art. 31 del D.L. n. 69/2013 come convertito dalla Legge n. 98/2013 e dell'art. 4 del D.L. n. 34/2014 come convertito dalla Legge n. 78/2014.

## **ART. 16 - REVISIONE PREZZI**

Il prezzo del contratto rimarrà invariato fino alla fine dell'appalto. Potrà essere riconosciuto dal secondo anno, in caso di applicazione dell'opzione di rinnovo, a seguito di richiesta scritta da parte del appaltatore, una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. fino al limite massimo dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), riferito alla media dell'anno solare precedente, previa dettagliata ed analitica dimostrazione da parte dell'Appaltatore dell'effettivo aumento dei costi connessi all'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto.

## **ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA**

L'esecuzione del contratto è garantita da garanzia fideiussoria prevista dall'art. 113 del D.lgs. n. 163/2006, nella percentuale pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, e prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 113, co. 3, del D.lgs. n. 163/2006. Le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo 1.2. ed alle schede tecniche parti integranti, approvate dal D.M. 12.3.2004 n. 123.

La garanzia fideiussoria, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell'art. 113, co. 3, del D.Lgs. n. 163/2006, deve permanere fino alla data di emissione dell'attestazione finale di regolare esecuzione.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno.

I Servizi Sociali Associati hanno il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione dell'appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. I Servizi Sociali Associati hanno inoltre il diritto di valersi della garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

I Servizi Sociali Associati possono richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia fideiussoria ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

## **ART. 18 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA**

I Servizi Sociali associati, ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 207/2010, acquisisce d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva ovvero verifica con modalità telematica la regolarità contributiva ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 34/2014 convertito con L. n. 78/2014 e del DM 30/5/2014 (DURC On Line), per il pagamento delle prestazioni relative al servizio; per i certificati di verifica di conformità, per il pagamento del saldo finale.

Trova applicazione l'art. 4 del D.L. n. 34/2014 come convertito dalla L. n. 78/2014, conformemente a quanto previsto all'art. 31, co. 5, del cit. D.L. 69/2013, e il DM 30/5/2015, cui si fa rinvio: Dopo la stipula del contratto, i Servizi Sociali associati verificheranno la regolarità contributiva unica attraverso il DURC On Line.

Qualora la certificazione unica di regolarità contributiva segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i Servizi Sociali associati trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante la certificazione unica di regolarità contributiva è disposto dai Servizi Sociali associati direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi.

Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare tempestivamente ai Servizi Sociali associati ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

#### **ART. 19 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA**

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità dell'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, il responsabile del procedimento invita per iscritto l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i Servizi Sociali associati possono pagare anche in corso di esecuzione direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

#### **ART. 20 - RESPONSABILITA', ASSICURAZIONI E SINISTRI**

Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell'appaltatore, che si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi, esonerando i Servizi Sociali Associati e i Comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo e dell'Unione della Romagna Faentina, da qualsiasi responsabilità civile ed amministrativa, che non possa essere fatta risalire all'ente stesso.

Sarà obbligo dell'appaltatore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

I Servizi Sociali associati restano del tutto estranei sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'Impresa, che ad ogni pretesa di azione al riguardo.

L'appaltatore risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da porre in appalto e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevati i Servizi Sociali Associati e i Comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel

Bolognese, Riolo Terme, Solarolo e Unione della Romagna Faentina, da ogni responsabilità e provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere, danneggiati durante l'esecuzione del servizio.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale, sono a carico dell'appaltatore che ne è il solo responsabile.

L'appaltatore dovrà altresì comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice - presentandone copia ai Servizi Sociali Associati prima dell'avvio del servizio oggetto della appalto - una specifica assicurazione, per tutta la durata della appalto, suoi eventuali rinnovi o proroghe, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi formanti oggetto dell'appalto, comprese tutte le operazioni ed attività accessorie, complementari e integrative alle attività principali, nulla escluso né eccettuato.

La polizza dovrà prevedere i seguenti importi minimi:

**MASSIMALI R.C.T.**

Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di Euro 5.000.000,00 per ogni persona, Euro 2.500.000,00 per danni a cose e/o animali.

**MASSIMALI R.C.O.**

Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di Euro 2.500.000,00 per ogni persona.

Dovrà inoltre prevedere espressamente le seguenti estensioni:

***riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT)***

- estensione del novero dei terzi ai Servizi Sociali Associati e ai Comuni di Faenza, Brisighella, Castel Bolognese, Casola Valsenio, Solarolo, Riolo Terme, Unione della Romagna Faentina e loro amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
- estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'appaltatore nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dei servizi che formano oggetto del contratto;
- estensione alla responsabilità civile per danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione del servizio;
- estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose dell'appaltatore o dallo stesso detenute;
- estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi;

***riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)***

- estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati;
- estensione al danno biologico;
- operatività ai sensi del D.Lgs. n. 38/2000 e del D.Lgs. n. 276/2003 di attuazione della Legge n. 30/2003 (c.d. Legge Biagi).

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivino ai Servizi Sociali associati e ai Comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo, Unione della Romagna Faentina agli utenti o a terzi, a persone o a cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'appaltatore.

L'appaltatore dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei beni danneggiati; in caso di mancata reintegrazione dei danni causati, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, i Servizi Sociali associati sono autorizzati a rivalersi delle spese sostenute, trattenendo il relativo importo dai successivi pagamenti, oppure, in caso di incapienza, dalla fideiussione depositata.

L'appaltatore è tenuto a dare ai Servizi Sociali Associati, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

## **ART. 21 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA - DUVRI**

Il DUVRI redatto dai Servizi Sociali Associati costituisce parte integrante del contratto ai sensi di legge.

L'appaltatore è obbligato all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché al rispetto delle prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza dettate dal DUVRI.

Gli oneri a carico dell'appaltatore in materia di sicurezza risultano integralmente compensati dalla specifica voce non soggetta a ribasso.

L'appaltatore deve assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché dei consigli igienico-sanitari impartiti dall'Azienda AUSL, dotando il personale degli indumenti appositi e di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

L'appaltatore dovrà inoltre:

- formare ed informare tutto il personale sui rischi specifici dell'attività secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 per lavoratori e preposti;
- informare il personale addetto alla gestione dell'emergenza in materia di primo soccorso (rif. DM 388/2003) e informare adeguatamente il personale in merito alla emergenza e prevenzione incendi (rif. DM 10/03/1998), fornendo ai Servizi Sociali Associati la documentazione attestante l'avvenuta informazione.

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008, art.26, comma 8, il personale occupato dall'appaltatore dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, conservata all'interno della sede di servizio in cartepa visibile e ben identificata.

## **ART. 22 - PENALI**

L'appaltatore, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari e alle norme del presente Capitolato.

Ove non attenda a tutti gli obblighi, sarà tenuto al pagamento di una penalità nella misura seguente:

- in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali rispetto ai tempi previsti dal presente capitolato e/o a quelli previsti dall'offerta presentata in sede di gara, nonché degli ulteriori termini indicati dai Servizi Sociali Associati, sarà applicata una penale il cui importo è determinato nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.
  - negligenza constatata degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori loro affidati, € 500;
  - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza € 300 per ogni singolo evento. Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte potrà portare alla sostituzione del personale interessato;
  - mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio, € 300 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;
  - mancata presentazione della documentazione prevista dal Capitolato (nominativi operatori, verifiche attività svolte ecc.) alla scadenza fissata e/o concordata, nella misura massima di € 300 in rapporto alla gravità dell'inadempienza a giudizio dei Servizi Sociali Associati;
  - utilizzo di operatori, anche supplenti non in possesso dei requisiti offerti in sede di gara, per ogni singolo operatore € 300;

- altre inadempienze, disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili all'appaltatore, nella misura massima di € 500 in rapporto alla gravità dell'inadempienza ad insindacabile giudizio dei Servizi Sociali Associati.

L'applicazione delle penalità verrà effettuata dai Servizi Sociali associati e sarà preceduta da contestazione scritta, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di rispondere entro 15 giorni, presentando opportune controdeduzioni; le penalità applicate saranno detratte dai successivi pagamenti e, ove non possibile, dalla fideiussione prestata.

Il pagamento della penale non esonera l'appaltatore dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato ai Servizi Sociali associati e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

È in ogni caso fatta salva la risoluzione del contratto nei casi previsti dalla legge e dagli articoli seguenti.

### **ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO**

Qualora il direttore dell'esecuzione accerti che comportamenti dell'appaltatore concretano un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita del servizio, invia al responsabile del procedimento, qualora persona diversa, una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore. Il direttore dell'esecuzione, su indicazione del responsabile del procedimento, formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni espresse dall'appaltatore, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, i Servizi Sociali Associati, su proposta del responsabile del procedimento, dispongono la risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento, se persona diversa, in merito ad eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Quando il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento propone la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Fermo quanto stabilito da altre disposizioni di legge, in tutti i casi previsti dall'art. 135, co. 1, del D.lgs. n. 163/2006, il responsabile del procedimento propone ai Servizi Sociali associati, in relazione allo stato di esecuzione del contratto ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità del servizio, di procedere alla risoluzione del contratto. L'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nell'ipotesi di ottenimento della certificazione unica di regolarità contributiva dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione, se persona diversa, propone ai Servizi Sociali Associati la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 6, co. 8, del D.P.R. n. 207/2010, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, co. 9-bis della Legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto, i Servizi Sociali associati provvederanno all'immediato incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La risoluzione del contratto viene disposta con deliberazione della Giunta Comunale.

E' fatto salvo il diritto di **recesso** dei Servizi Sociali associati per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal Responsabile del procedimento all'appaltatore, previa adozione di apposito provvedimento.

In caso di recesso l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.

#### **ART. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

E' vietato subappaltare ad altri, totalmente o in parte, i servizi di cui al presente appalto E' vietata la cessione del contratto.

Alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione, fusione e scissione si applica l'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006

#### **ART. 25 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

E' fatto, perciò, obbligo all'appaltatore di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al contratto conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovverosia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

I pagamenti e le transazioni afferenti al contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al contratto in oggetto, il seguente codice identificativo di gara (CIG) \_\_\_\_\_.

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 163/2006.

In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, co. 1, della Legge n. 136/2010, l'appaltatore comunica che tutti i pagamenti relativi al contratto dovranno essere effettuati sul seguente conto corrente dedicato \_\_\_\_\_, sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone (*indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale*): \_\_\_\_\_

In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art. 3, co. 7, della Legge n. 136/2010, l'appaltatore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà essere tempestivamente notificata ai Servizi Sociali Associati.

I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento emessi dal Settore Finanziario del Comune di Faenza – P.zza del Popolo, 31 tramite l'istituto Tesoriere del Comune (attualmente Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.) secondo le norme che regolano la contabilità dell'ente appaltante, **mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.**

La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare ai Servizi Sociali associati gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG) e ad effettuare i pagamenti all'appaltatore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale.

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

#### **ART. 26 - VERIFICA DI CONFORMITÀ FINALE**

La verifica di conformità finale è avviata entro 20 giorni, decorrenti dall'ultimazione della prestazione, come certificata dal direttore dell'esecuzione.

La verifica di conformità finale consiste:

- nell'accertare la regolare esecuzione di tutto il servizio rispetto al contratto affidato;
- nell'accertare che i dati risultanti dalla contabilità relativa all'intero servizio e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto;
- nel certificare che tutte le prestazioni previste dal contratto siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale.

La verifica di conformità finale è conclusa non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come sopra accertate dal direttore dell'esecuzione. Nel caso in cui le operazioni si prolunghino rispetto al termine stabilito, si applicano le disposizioni del co. 2 dell'art. 316 del D.P.R. n. 207/2010.

La verifica di conformità finale è effettuata dal direttore dell'esecuzione, il quale fissa il giorno del controllo definitivo, dandone tempestivo avviso all'appaltatore che ha diritto di intervenire.

Il direttore dell'esecuzione redige processo verbale della verifica effettuata, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e contenente la descrizione delle singole operazioni e verifiche compiute. Il processo verbale deve contenere quanto stabilito dall'art. 319, commi 1 e 2, del DPR. n. 207/2010.

Le operazioni di verifica sono svolte a spese dell'appaltatore che mette a disposizione i mezzi necessari per eseguirle.

Il direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità finale quando risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità finale deve essere formulato e deve contenere gli elementi prescritti dall'art. 322, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, ivi incluso l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'appaltatore.

E' fatta salva la responsabilità dell'appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità finale deve essere sottoscritto dall'appaltatore nel

termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell'appaltatore, il quale all'atto della firma può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica.

#### **ART. 27 - PAGAMENTO DEL SALDO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE**

Dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità finale si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite a seguito di determinazione del dirigente competente che approva il certificato di verifica di conformità, previa deduzione delle penali, e allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore.

#### **ART. 28 - CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO CONTRATTUALE**

Per tutte le controversie tra Ente Servizi Sociali associati e appaltatore, tanto durante l'esecuzione del contratto che dopo l'ultimazione di questo, è competente il Foro di Ravenna. In ogni caso l'appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

#### **ART. 29 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore assume le funzioni e gli obblighi del Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto contrattuale.

I soggetti che a qualunque titolo operano per conto dell'appaltatore sono qualificati "incaricati del trattamento" dei dati personali.

L'appaltatore si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

L'appaltatore consente ai Servizi Sociali associati l'accesso nelle strutture in cui vengono svolte le attività, al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

L'appaltatore garantisce che il trattamento dei dati personali verrà effettuato nel rispetto del Disciplinare Tecnico in materia di misure di sicurezza indicato nel Codice in materia di protezione dei dati personali.

#### **ART. 30 - DOMICILIO DELLE PARTI**

Agli effetti del contratto, l'appaltatore dichiara di eleggere il seguente domicilio, ai fini dell'esecuzione del contratto in oggetto:

---

*(indicare l'esatto recapito presso il quale effettuare le comunicazioni relative all'esecuzione del contratto)*

#### **ART. 31 - RINVIO NORMATIVO**

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato all'esecuzione del contratto si applicheranno le disposizioni del codice civile, del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010.

**ART. 32 - SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto verrà sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006.

Sono a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dei Servizi Sociali associati, tutte le spese inerenti i contratti, nessuna esclusa.